

POLICY DI GRUPPO SUGLI ARMAMENTI

Fonte Normativa: Policy

Data della Delibera 27 febbraio 2025

| Owner | | Autore | |
|---|--------------|---|---|
| Direzione ESG e Rapporti Istituzionali, | | Servizio Relazioni Esterne e Sostenibilità Servizio Estero | |
| Destinatari | | | |
| Capogruppo, Banche affiliate, altre Società del Gruppo Bancario e altre Società del Gruppo Societario rientranti nel Perimetro di Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, escluse le società immobiliari. | | | |
| Versione | Approvata il | Deliberata da | Note |
| 1 | 20.10.2021 | Consiglio di Amministrazione | Prima versione |
| 2 | 27.02.2025 | Consiglio di Amministrazione | Principali novità: <ul style="list-style-type: none"> • par.2.3: aggiornamento del contesto normativo di riferimento; • par. 3.4: Introduzione di misure finalizzate a contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, in linea con la Legge 9 dicembre 2021, n. 220 ; • par. 3.5: inserimento del divieto di deroga per le operazioni del par. 3.4 • par. 4 : inserimento di un paragrafo inerente l'attuazione della Politica e il monitoraggio; • par. 5: inserimento di un paragrafo inerente le comunicazioni; • inserimento dell' Allegato "Flussi Informativi". |

Sommario

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1. | Glossario | 4 |
| 2. | Premessa | 5 |
| 2.1. | OBIETTIVI DEL DOCUMENTO | 5 |
| 2.2. | ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO..... | 5 |
| 2.3. | CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO | 5 |
| 3. | Principi, linee guida, metodologie e orientamenti | 7 |
| 3.1. | PRINCIPI GENERALI | 7 |
| 3.2. | OPERAZIONI CON PRODUTTORI DI ARMI VIETATE E/O CONTROVERSE | 8 |
| 3.3. | OPERAZIONI CON PRODUTTORI DI ARMI E/O SISTEMI D'ARMA, ARMI LEGGERE, DA CACCIA, SPORTIVE | 9 |
| 3.4. | OPERAZIONI CON IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA, DI MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI A GRAPPOLO | 9 |
| 3.5. | DEROGHE..... | 10 |
| 3.6. | FORMAZIONE | 10 |
| 4. | Attuazione della Politica..... | 10 |
| 4.1. | Monitoraggio | 11 |
| 5. | COMUNICAZIONI | 11 |

1. Glossario

Banca/Banche affiliata/e: singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e/o le Casse Raiffeisen aderenti al Gruppo Bancario, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo in virtù della sottoscrizione del Contratto di Coesione.

Capogruppo: Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. o in forma abbreviata Cassa Centrale in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario.

Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “**CdA**”): Organo con funzione di supervisione strategica.

Gruppo Cassa Centrale/Gruppo Bancario: Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, composto dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo Bancario.

Gruppo Societario: le Società del Gruppo Bancario e le altre società non strumentali controllate, direttamente e/o indirettamente, dalla Capogruppo.

Società del Gruppo Bancario: le Banche affiliate, le altre Banche, le Società finanziarie o strumentali controllate, direttamente e/o indirettamente, dalla Capogruppo.

Società finanziarie: sono le società diverse dalle Banche che esercitano, in via esclusiva o prevalente le attività finanziarie regolate dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, “TUB” - articoli 1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12, 15), dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, “TUF”- articolo 1, comma 1, lettera n)) e dal Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 (articolo 1, comma 1, lettera v) o le attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia impresa non finanziaria ai sensi del TUB.

Si presume finanziaria l'impresa iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE oppure di uno Stato extracomunitario indicato nell'Allegato A al Capitolo "Ambito di applicazione".

Società finanziarie soggette alla circolare nr.288/2015: Società del Gruppo Bancario Cooperativo soggette alla Circolare di Banca d'Italia nr. 288/2015.

Imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo: ai sensi dell'art. 1 della Legge 9 dicembre 2021 nr. 220, si intendono le società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgono attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o

trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

2. Premessa

2.1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Il Gruppo Cassa Centrale, nello svolgimento delle attività nel pieno rispetto delle norme di legge, riconosce l'importanza di operare perseguendo i principi di legalità, eticità, correttezza, professionalità, integrità e trasparenza in coerenza con i propri obiettivi di business. Tali principi si applicano anche alla gestione delle relazioni con il territorio, le comunità interessate, i clienti e gli utilizzatori finali, promuovendo un approccio responsabile e sostenibile che tenga conto delle loro esigenze e dei loro diritti.

Il presente documento descrive la Politica sugli Armamenti (di seguito anche "Policy") adottata dal Gruppo per ispirare, regolare e monitorare i comportamenti a cui i Destinatari sono tenuti, con lo scopo di mantenere comportamenti eticamente orientati ed in accordo con i valori fondanti del Gruppo, anche in considerazione del rischio reputazionale connesso all'operatività nel settore degli armamenti.

2.2. ADOZIONE, AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

La presente Policy, e i suoi relativi aggiornamenti, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, su proposta della Direzione ESG e Rapporti Istituzionali, con il parere della Direzione Compliance.

La Policy si applica alla Capogruppo, Banche affiliate, altre Società del Gruppo Bancario e altre Società del Gruppo Societario rientranti nel Perimetro di Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità, escluse le società immobiliari (di seguito "Società in perimetro"), che sono tenute ad adottarla alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione per recepimento e relativa attuazione.

Il par. 3.4 si applica unicamente alle Società finanziarie soggette alla circolare nr.288/2015 che effettuano le attività previste nel paragrafo.

La Capogruppo provvede all'aggiornamento della Policy qualora si verificano cambiamenti rilevanti nella normativa di riferimento o negli assetti organizzativi della Capogruppo o del Gruppo.

2.3. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'impegno del Gruppo nel rispetto della presente Policy si basa su norme, dichiarazioni, convenzioni, standard, principi, linee guida e raccomandazioni generalmente accettate a livello

internazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation - FATF Recommendations* del 16 febbraio 2012, *Trattato di non proliferazione nucleare* (1970) dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, etc.).

In particolare, tale Policy si fonda sul rispetto della Legge n. 185 del 9 luglio 1990 riguardante le “*Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*” e successive modifiche e integrazioni, dei relativi atti attuativi, coordinata con il D. Lgs. 22/06/2012, n. 105, nonché sul rispetto della Regolamentazione Europea vigente in materia di finanziamento e commercio di tecnologie, prodotti ed attrezzature belliche, militari e per la difesa, nonché sul rispetto del D. Lgs. 231/2007 “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*” e successive modifiche e integrazioni.

Il Gruppo, inoltre, in ottemperanza alla Legge 9 dicembre 2021, n. 220, applica misure finalizzate a contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo. Infine, il Gruppo, nel rapporto con aziende o terzi finanziatori dell'industria bellica, sia civile sia militare, agisce in modo conforme a quanto stabilito dal proprio Codice Etico e dalla propria normativa interna di Gruppo in materia di Antiriciclaggio.

3. Princìpi, linee guida, metodologie e orientamenti

Il Gruppo, consapevole dell'impossibilità di ottenere l'esclusione delle armi nella società, soprattutto per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, si impegna ad agire in modo etico e responsabile nelle operazioni intraprese con le controparti operanti nel settore degli armamenti.

In coerenza con quanto esposto nel Codice Etico di Gruppo, esso agisce nel rispetto di alcuni princìpi, tra cui la legalità, che, congiuntamente ai valori del Credito Cooperativo su cui fonda il proprio agire, si traducono nella volontà di operare in modo etico ed equilibrato nei rapporti con tali produttori. Questo impegno si estende anche all'introduzione di misure volte a contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo.

Il Gruppo, nel definire la presente Policy, ha ricercato il corretto bilanciamento tra i valori a cui si ispira, tra i quali, ad esempio, il rispetto e la promozione dei diritti umani e della pace, il rispetto del diritto alla difesa ed alla sicurezza delle nazioni, il rispetto delle libertà d'impresa e di legittima iniziativa economica (come anche disposto dall'Art. 41 della Costituzione Italiana).

Pertanto, al fine di promuovere un agire responsabile, tale Policy riporta di seguito le linee guida che definiscono le tipologie di controparti, le tipologie di operazioni e i Paesi con cui è ammesso intraprendere relazioni commerciali ed operazioni.

3.1. PRINCIPI GENERALI

Vengono di seguito identificati i parametri secondo cui il Gruppo valuta e regola i rapporti con le imprese operanti nel settore delle armi, siano esse ad uso civile o militare.

Le direttrici lungo cui il Gruppo orienta le proprie valutazioni sono le seguenti:

- i Paesi destinatari dei beni e servizi oggetto delle operazioni;
- l'attività caratteristica delle controparti;
- la tipologia di operazioni.

Nello specifico, con riferimento ai Paesi, ai fini della presente Policy sono:

- **Paesi vietati:** i Paesi soggetti ad embargo totale o parziale del commercio di armi, come definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o dall'Unione Europea, o i Paesi i cui governi siano responsabili di gravi violazioni, accertate dai competenti organi dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani (art. 1.6 co. C e D L.185/90). Le operazioni con tali Paesi sono in ogni caso escluse;
- **Paesi non soggetti a valutazione:** i Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione in materia di difesa, nonché i Paesi appartenenti all'Unione Europea, alla NATO o all'OCSE.

Con riferimento alle controparti, vengono intrapresi percorsi di valutazione differenziati in base alla loro attività caratteristica ed oggetto della transazione. Ai fini della presente Policy sono:

- **produttori di armi vietate e/o controverse:** le imprese che producono armi vietate dai Trattati internazionali in materia;
- **produttori di armi e/o sistemi d'arma, armi leggere, da caccia, sportive:** le imprese che producono armi e munizioni da sparo di comune detenzione, non automatiche, anche rientranti tra i Materiali di armamento ex art. 2 Legge n. 185 del 9 luglio 1990 se ad uso militare, nonché utilizzate per scopi sportivi o per la cacciagione;
- **imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo:** ai sensi, dell'art. 1 della legge 9 dicembre 2021, n. 220, si intendono le società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

Le tipologie di operazioni individuate per i par. 3.2 e 3.3 sono:

- **detenzione diretta di partecipazioni;**
- **operazioni bancarie domestiche:**
 - trasferimento di fondi con controparti residenti;
 - linee di credito Italia;
 - finanziamenti a breve e medio/lungo termine;
 - crediti commerciali;
 - garanzie e impegni di firma;
 - leasing strumentale;
 - finanziamenti in pool;
- **operazioni bancarie a supporto del commercio internazionale di armi:**
 - trasferimento di fondi con controparti estere;
 - linee di credito estere;
 - finanziamenti a breve e medio/lungo termine finalizzati ad operazioni di import / export;
 - crediti documentari e garanzie internazionali a prima richiesta.

Si rinvia al par. 3.4 per quanto concerne le misure finalizzate a contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, in linea con la Legge 9 dicembre 2021, n. 220 e le relative tipologie di operazioni.

3.2. OPERAZIONI CON PRODUTTORI DI ARMI VIETATE E/O CONTROVERSE

Non possono essere in alcun modo intraprese relazioni e/o operazioni di carattere commerciale con controparti che risultano coinvolte nella produzione, sviluppo, commercializzazione e stoccaggio di armi identificate con "vietate" e/o "controverse" come indicato al Paragrafo 3.1

della presente Policy. Non sono pertanto consentite le detenzioni di partecipazioni, le operazioni bancarie domestiche e le operazioni bancarie a supporto del commercio internazionale di armi, come definite al Paragrafo 3.1 della presente Policy.

Con lo scopo di verificare la tipologia di armi prodotte e commercializzate, viene prevista una Due Diligence da parte della Direzione Crediti (o analoga struttura della Banca) e approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

3.3. OPERAZIONI CON PRODUTTORI DI ARMI E/O SISTEMI D'ARMA, ARMI LEGGERE, DA CACCIA, SPORTIVE

Non è consentito detenere, partecipazioni in società operanti nella produzione di armi e/o sistemi d'armi, armi leggere da caccia e sportive.

Sono consentite tutte le operazioni bancarie domestiche, previa predisposizione di una Due Diligence da parte della Direzione Crediti (o analoga Struttura della Banca) approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, volta a stabilire che la società non produca o commercializzi armi vietate e/o controverse come previsto dal Paragrafo 3.1 della presente Policy. Tale Due Diligence dovrà essere effettuata in fase di apertura dei rapporti e ripetuta a cadenza almeno quinquennale.

In merito alle operazioni bancarie a supporto del commercio internazionale di armi, sono consentite tutte quelle operazioni, che previa richiesta alla controparte delle evidenze documentali volte a permettere alla Banca di effettuare le comunicazioni dovute al Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispettano i requisiti normativi stabiliti dalla Legge n. 185 del 9 luglio 1990 e sono effettuate verso "paesi non soggetti a valutazione" come indicato al Paragrafo 3.1 della presente Policy. Se le operazioni coinvolgono altri paesi (comunque non quelli vietati) possono essere supportate dalla Banca esclusivamente se sono relative a programmi intergovernativi, o sono effettuate per conto dello Stato e/o delle Forze armate o le controparti estere sono enti pubblici.

Sono in ogni caso consentite le operazioni bancarie a supporto del commercio internazionale per le armi escluse dalla Legge n. 185 del 9 luglio 1990, purché non rivolte a Paesi vietati.

3.4. OPERAZIONI CON IMPRESE PRODUTTRICI DI MINE ANTIPERSONA, DI MUNIZIONI E SUBMUNIZIONI A GRAPPOLO

Non può essere effettuata alcuna operazione di finanziamento delle società, individuate dall'art. 1 della Legge 9 dicembre 2021, n. 220, che svolgono attività di produzione o vendita di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di qualunque natura o composizione, o di parti

di esse, nonché le altre attività elencate dall'articolo 1, comma 1, della Legge (come indicato al Paragrafo 3.1 della presente Policy).

A tal fine la Capogruppo e le Banche del Gruppo si avvalgono di appositi presidi, anche di natura informatica, che permettono – attraverso la consultazione di apposite liste integrate nel sistema informativo con i nominativi delle società coinvolte nelle attività sopra descritte – il rispetto delle richiamate previsioni normative nei confronti di soggetti iscritti in tali liste.

I presidi operativi di dettaglio sono definiti e implementati in conformità alle disposizioni della presente Policy e formalizzati in apposite norme operative che tengono conto delle eventuali specificità delle operazioni di finanziamento¹.

Le fonti informative utilizzate (es. data provider accreditati) devono includere la consultazione di elenchi pubblicamente disponibili. Nella casistica di più informazioni discordanti, le motivazioni alla base della scelta delle fonti utilizzate devono essere documentate nelle relazioni periodiche.

3.5. DEROGHE

Eventuali deroghe alla presente Policy dovranno essere stabilite previa valutazione del Consiglio di Amministrazione della Banca che valuterà la possibilità di intraprendere l'operazione in conformità ai principi generali della presente Policy e del Codice Etico di Gruppo.

Non possono essere oggetto di deroga le operazioni relative al par. 3.4.

3.6. FORMAZIONE

Il Gruppo riconosce la formazione e l'informazione dei collaboratori quali strumenti fondamentali per una corretta ed efficace attuazione della presente Policy.

La presente Policy è portata a conoscenza di tutti i Destinatari mediante idonee attività di informazione e formazione, con particolare riguardo a coloro che operano presso le strutture direttamente coinvolte della Capogruppo, delle Banche affiliate e delle società in perimetro, al fine di una piena comprensione dei principi, delle linee guida e delle motivazioni etiche ed economiche della presente Policy.

4. Attuazione della Politica

Di seguito si riporta il riepilogo degli Organi e delle Strutture della Capogruppo coinvolti nella presente Policy.

¹ Ai sensi dell'art. 2, co. 1 della Legge 9 dicembre 2021, n. 220, per "finanziamento" si intende: "ogni forma di supporto finanziario effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all'estero, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di garanzie finanziarie, l'assunzione di partecipazioni, l'acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo".

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo :

- approva la presente Policy e i successivi aggiornamenti;
- definisce eventuali azioni correttive e assicura il costante allineamento agli obiettivi strategici di sostenibilità del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione è supportato operativamente dalla Direzione ESG e Rapporti Istituzionali, che coordina l'attuazione della Policy, ne facilita l'integrazione nelle strategie aziendali, raccogliendo annualmente dalle società in perimetro le evidenze dei finanziamenti rientranti nel perimetro della presente Policy. e presentandole al Consiglio di Amministrazione di Capogruppo. Inoltre, assicura il raccordo con gli stakeholder istituzionali, promuovendo il costante allineamento del Gruppo alle normative, agli standard internazionali e alle best practice in tema di sostenibilità ambientale e favorisce il coinvolgimento del management e sensibilizza gli stakeholder interni ed esterni sui temi rilevanti.

Le ulteriori Direzioni della Capogruppo coinvolte sono responsabili degli adeguamenti necessari, nei processi di competenza, derivanti dall'applicazione e aggiornamento della Policy e della declinazione delle attività a presidio delle disposizioni normative descritte nella Policy.

Di seguito si riporta il riepilogo degli Organi e delle Strutture della Banca/Società coinvolti nella presente Policy nelle Banche/Società in perimetro:

- il Consiglio di amministrazione della Società/Banca adotta la presente Policy. Inoltre approva la due diligence prevista al par. 3.2 e 3.3 e valuta le deroghe previste al par. 3.5;
- la Direzione Crediti (o struttura analoga) effettua la due diligence prevista al par. 3.2 e 3.3;
- le ulteriori Funzioni coinvolte garantiscono le attività e i controlli previsti a presidio, come declinate nella normativa interna di Gruppo pro tempore vigente.

4.1. MONITORAGGIO

Il Gruppo si impegna a gestire in modo responsabile ed efficace le tematiche legate ai contenuti della presente Policy, implementando un sistema di monitoraggio tramite indicatori specifici quali-quantitativi, già individuati e soggetti a periodico aggiornamento, per garantire un adeguato controllo delle operazioni.

In linea con il principio di trasparenza verso tutti i portatori di interesse, le operazioni effettuate in conformità o in deroga alla presente Policy, nonché quelle non realizzate per motivazioni legate ai criteri definiti nella stessa, vengono rendicontate attraverso modalità definite e condivise dagli organi competenti.

5. COMUNICAZIONI

Il Gruppo promuove un approccio positivo nei confronti delle tematiche trattate nella presente Policy al fine di garantire e tutelare la libertà di espressione e segnalazione da parte dei Destinatari, ferme restando le previsioni di cui alla normativa interna in materia di whistleblowing,

il Gruppo prevede un canale unico dedicato, gestito direttamente dalla Capogruppo e reso pubblico tramite il sito istituzionale, per la raccolta delle comunicazioni non rientranti nel perimetro del whistleblowing, che siano connesse alla Policy.

